



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 16 DICEMBRE 2016, N. 17 (REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ) DI CUI ALLA DGR N. 449/2016 E S.M.I..

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 10 novembre 2017

Si assegna il numero 18 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2017

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17)

1. Nell'articolo 1, comma 1, del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17 (Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità), la lettera g) è sostituita dalla seguente:

<<g) "struttura a ciclo residenziale": si rivolge a cittadini autosufficienti, parzialmente non autosufficienti o non autosufficienti e si configura in strutture residenziali con differenti livelli di specializzazione. La struttura residenziale offre servizi di assistenza riabilitativa e alberghiera, erogati in base alla specifica natura di bisogno assistenziale rilevato per l'utente;>>.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17)

1. Nell'articolo 4, comma 2, del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17, sono soppresse le seguenti parole: <<, ex sede di distretto socio sanitario,>>.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17)

1. Nell'articolo 5, comma 2, del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17, la parola <<alla>> è sostituita dalla seguente: <<dalla>>.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17)

1. Nell'articolo 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17, il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni sociali e favorire i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi e i cittadini, le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale autorizzate e accreditate provvisoriamente ai sensi dell'articolo 32, comma 7, operanti in Calabria, sono accreditate definitivamente a seguito di esito positivo della verifica, ad opera dei comuni capofila, in ordine al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento>>.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17)

1. L'articolo 13, comma 1, del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17, è così modificato:

a) la lettera h), posta di seguito alla lettera i), è sostituita dalla seguente:

<<l) trovarsi in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale>>;

b) le lettere l), m), n) sono sostituite dalle seguenti:

<<m) osservare la vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi procedimenti di irrogazione;

n) possedere una struttura idonea ed adeguata sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologico all'effettuazione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dal presente regolamento;

o) non essere stati oggetto, negli ultimi due anni, di provvedimenti sanzionatori riguardanti l'autorizzazione al funzionamento>>.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 14 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17)

1. Nel comma 4 dell'articolo 14 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: <<l comuni capofila, fino alla definizione della documentazione e delle dichiarazioni a corredo della domanda di autorizzazione al funzionamento, possono avvalersi della modulistica, relativa alla domanda predetta, predisposta dalla Regione Calabria, e disponibile sul sito istituzionale di tale ente, in quanto compatibile con i requisiti di cui al primo periodo>>.

Articolo 7

(Abrogazione dell'articolo 15

del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17)

1. L'articolo 15 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17, è abrogato.

Articolo 8

(Inserimento del Capo VIII nel Titolo I
del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17)

1. Dopo l'articolo 22 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17, è aggiunto il seguente Capo:

<<Capo VIII

Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali.>>

1. Nel Capo VIII del Titolo I del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17, aggiunto ai sensi del comma 1, è inserito il seguente articolo:

<<Art. 22 bis – Modalità di erogazione dei servizi sociali

1. I comuni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo di cui all'articolo 23, avvalendosi delle seguenti modalità:

a) acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, mediante convenzioni stipulate con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23;

b) affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23;

c) convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 30 marzo 2001 e s.m.i..

2. La scelta tra le modalità di cui al comma 1 è effettuata sulla base di specifica motivazione in ordine al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza.>>

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 32 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17)

1. L'articolo 32 del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17, è così modificato:

a) nell'alinea del comma 1 la parola <<18>> è sostituita dalla seguente: <<24>>;

b) nella lettera a) del comma 1 le parole <<e loro aggregazioni>> sono sostituite dalla seguente: <<capofila>>;

c) nel comma 4:

1) le parole <<30 giugno>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>;

2) le parole <<alla medesima data>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla data del 30 giugno 2017>>;

d) nel comma 4 bis:

1) le parole <<31 agosto>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 novembre>>;

2) le parole <<di cui al comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 30 giugno 2017>>;

e) il comma 4 ter è sostituito dal seguente:

<<4 ter. I soggetti che abbiano presentato istanze di cui al comma 4 bis si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2017 per quanto attiene ai requisiti professionali e funzionali, ed entro e non oltre il 31 dicembre 2018 per quanto attiene ai requisiti strutturali.>>;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Le strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale già autorizzate dalla Regione sono di diritto autorizzate al funzionamento a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e iscritte negli albi distrettuali e nell'albo regionale e si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2017 per quanto attiene ai requisiti professionali e funzionali, ed entro e non oltre il 31 dicembre 2018 per quanto attiene ai requisiti strutturali.>>;

g) il comma 6 è abrogato;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Fermo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, si considerano accreditate provvisoriamente le strutture che alla data del 30 novembre 2017 sono titolari di autorizzazione al funzionamento. Le strutture di cui al primo periodo si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro e non oltre

il 31 dicembre 2017 per quanto attiene ai requisiti professionali e funzionali, ed entro e non oltre il 31 dicembre 2018 per quanto attiene ai requisiti strutturali.>>;

i) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7bis. L'inottemperanza agli obblighi di adeguamento previsti ai commi 4ter, 5 e 7 determina la revoca dei titoli abilitativi di cui ai medesimi commi.>>;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Entro la data del 31 dicembre 2017 la Regione trasferisce ai comuni capofila tutta la documentazione relativa alle strutture di cui al comma 7, nonché la documentazione relativa alle strutture titolari di sola autorizzazione al funzionamento di cui al comma 5.>>;

m) il comma 8bis è sostituito dal seguente:

<<8 bis. La Regione provvede all'erogazione delle somme:

a) direttamente, in favore delle strutture già ammesse a retta, per la copertura dei servizi erogati fino alla data del 30 giugno 2017;

b) mediante trasferimento ai comuni capofila, per le risorse necessarie alla copertura dei servizi erogati dalle strutture di cui alla lettera a) dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2017.>>;

n) nel comma 8 ter le parole <<30 agosto>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>;

o) il comma 10 è così modificato:

1) le parole <<30 giugno>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>;

2) le parole <<e al convenzionamento delle strutture accreditate,>> sono soppresse.

Articolo 10

(Disposizione transitoria)

1. I comuni capofila definiscono la documentazione e le dichiarazioni a corredo della domanda di autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, primo periodo, del regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 15/11/2017

OLIVERIO